



COMUNE DI FERLA

Via Gramsci, 13 – c.a.p. 96010 – Tel. 0931/870136 - fax 0931/870137

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



IL REVISORE UNICO

Verbale n. 11 del 04/05/2023

La sottoscritta dott.ssa Luisa Pizzo revisore unico nominata con delibera dell'organo consiliare n. 38 del 24/12/2020,

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, a firma del Sindaco del Comune di Ferla, avente per oggetto: *"Adesione del Comune di Ferla alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata Aretusacque spa, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa - Approvazione statuto della società Aretusacque spa, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto"*

PRESO ATTO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs.152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
- il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs.152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
- ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs.152/2006;
- ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36;*

- il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n. 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Siracusa coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ivi compreso questo Comune di Ferla;

- ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;

- l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;

- l'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;

- in particolare, il predetto art. 149 prevede che *"Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. 2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento*

dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi".

▪ il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L n. 138/2011¹ prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso "senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali".

▪ con l'art. 14 del D.L n. 115/2022, rubricato "Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato", è stato previsto che "Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni".

CONSIDERATO,

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall'ATI Siracusa, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di Buscemi e Cassaro, ai quali, con deliberazioni n. 1 del 30/11/2020 e n. 2 del 30/11/2020 del Commissario ad Acta, giusti decreti assessoriali n. 826 del 30/7/2020, n. 963 del 15/9/2020 e n. 1173 del 28/11/2020, tutti ratificati e convalidati con D.P.R.S. n. 533 del 7/4/2021, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;

- che non avendo l'ATI Siracusa provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 503 del 4/1/23, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;

- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Siracusa, con deliberazione n. 3 del 15 aprile 2023 (allegato 1), ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 (il Piano d'Ambito è consultabile on line al seguente link www.atisiracusa.it);

- che l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: "Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;"

- che, con deliberazione commissariale n. 4 del 15/4/2023 (allegato 2), assunta con i poteri dell'ATI Siracusa, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare

nell'ATO Siracusa, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;

- che la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2002 ed il PEF allegato approvati, con la predetta delibera del Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;

- che, con deliberazione commissariale n. 5 del 19/4/2023 (allegato 3), assunta con i poteri dell'ATI Siracusa, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio (allegato 4), di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato (allegato 5), di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista (allegato 6);

EVIDENZIATO

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del d. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all'ATI Siracusa, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con DPRS n. 503 del 4/1/2023;

PRESO ATTO

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'EGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;

- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Siracusa in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n.152/2006, art.149-bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs.n.201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Siracusa;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATI Siracusa, ha trasferito la bozza di statuto della Società "ARETUSACQUE SPA", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Siracusa, con esclusione dei comuni di Buscemi e Cassaro, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

PRESO ATTO

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF ivi allegato:

a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"

b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno

c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Siracusa, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di Buscemi e Cassaro, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

COMUNE	A.T.I.	Nuove perc 19 ENTI	Quota di partecipazione in Aretusacque spa	Partecipazione al Capitale sociale
AUGUSTA	9,05%	9,09%	4,64%	92.746
AVOLA	7,83%	7,87%	4,01%	80.243
BUCCHERI	0,54%	0,54%	0,28%	5.534
BUSCEMI	0,28%	0,00%	0,00%	-
CANICATTINI BAGNI	1,80%	1,81%	0,92%	18.447
CARLENTINI	4,49%	4,51%	2,30%	46.014
CASSARO	0,19%	0,00%	0,00%	-
FERLA	0,65%	0,65%	0,33%	6.661
FLORIDIA	5,67%	5,70%	2,91%	58.107
FRANCOFONTE	3,23%	3,25%	1,66%	33.102
LENTINI	6,12%	6,15%	3,14%	62.719
MELILLI	3,27%	3,29%	1,68%	33.512
NOTO	5,93%	5,96%	3,04%	60.772

PACHINO	5,52%	5,55%	2,83%	56.570
PALAZZOLO	2,27%	2,28%	1,16%	23.263
PORTOPALO	0,94%	0,94%	0,48%	9.633
PRIOLO	3,04%	3,05%	1,56%	31.154
ROSOLINI	5,38%	5,41%	2,76%	55.135
SIRACUSA	29,60%	29,74%	15,17%	303.346
SOLARINO	1,97%	1,98%	1,01%	20.189
SORTINO	2,23%	2,24%	1,14%	22.853
	100,00%	100,00%	51,00%	€ 1.020.000,00

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune è chiamato a sottoscrivere è pari ad €. 6.661,00 (€ seimilaseicentosessantuno/00);
- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfuse nel Piano Economico Finanziario (consultabile on line al seguente link www.atisiracusa.it), allegato alla relazione ex art. 14 (All. 4), risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attuata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;
- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto *"quando la costituzione o l'acquisto... avvenga in conformità a espresse previsioni legislative"*, come nel caso di specie ove la costituzione della società Aretusacque SpA avviene in ossequio all'art. 142 D.lgs.152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Siracusa, così come in precedenza indicati;
- l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti (qui allegati) con i quali si è proceduto all'adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'ATO Siracusa, nonché all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell'ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

RITENUTO

pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società Aretusacque spa, in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed

adottandi dal Commissario in sostituzione dell'ATI Siracusa, quale ente di governo dell'ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l'affidamento della relativa gestione;

DATO ATTO CHE

- per la costituzione del capitale sociale della società Aretusacque spa, le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di Ferla, sono pari ad € 6.661,00 (€ Seimilaseicentosessantuno/00) e che gli stessi troveranno copertura sugli stanziamenti del redigendo Bilancio di previsione negli istituendi capitoli di spesa;

VISTO

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'art.42 del d.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dai Responsabili di Settore in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel presente atto, dal responsabile del Settore Finanziario per quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) D.Lgs.n.267/2000;

VISTI

Il D. Lgs. n. 50/2016;

il D. Lgs. n.175/2016;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n. 152/2006;

la L.R 19/2015

il D.Lgs. n. 201/2022

la L. n. 115/2022

lo Statuto comunale;

le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;

il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;

la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, lett. 3) del d.lgs. n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione contabile esprime parere sulle *"modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni"*;

per le motivazioni sopra espresse, esprime

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adesione del Comune di Ferla alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata Aretusacque spa, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa - Approvazione statuto della società Aretusacque spa, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto".

Ferla lì 04.05.2023

firmato digitalmente

F.to Pizzo Luisa